



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Consiglio di Stato, Sez. V, 16/05/2025, n. 4196: Sull'esperienza dei componenti della Commissione di gara. La competenza dei commissari non deve necessariamente desumersi da uno specifico titolo di studio, potendo risultare anche dall'esperienza maturata nello svolgimento di attività e incarichi pregressi nel settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto.

Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato affronta il tema della competenza dei membri della Commissione di gara ai fini della sua legittima composizione ai sensi dell'art. 93, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

Nel caso di specie, l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto indispensabile, nell'ambito di una procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento dei servizi educativi ed ausiliari degli asili nido e della scuola dell'infanzia comunale, che i membri della Commissione aggiudicatrice fossero dotati di una competenza specifica nel settore dei processi cognitivi e psicofisici dello sviluppo mentale e affettivo-relazionale dell'infanzia.

Ad avviso dell'appellante risulta sufficiente che i commissari di gara abbiano maturato competenze ed esperienze riconducibili ad aree tematiche omogenee rispetto a quella



della gara, non potendosi, invece, ritenere necessaria una competenza riferita alle singole attività oggetto dell'appalto.

Il Collegio ritiene fondata la suddetta censura alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della legittima composizione della Commissione di concorso, è sufficiente che i componenti siano esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali. L'esperienza deve essere verificata complessivamente, e secondo criteri di ragionevolezza, evitando un'interpretazione eccessivamente rigorosa della qualifica di esperto, che finirebbe per determinare un intollerabile aggravio del procedimento di selezione (Cons. Stato, Sez. II, 19 ottobre 2021, n. 7031).

Difatti, l'art. 93, comma 2, del D.lgs. 36/2023 si limita a prevedere che la Commissione deve essere costituita da soggetti *"esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto"*.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito quanto segue:

- a) la legge non impone una rigida corrispondenza tra le competenze dei commissari e i singoli ambiti materiali che concorrono a definire l'oggetto del contratto;
- b) le competenze ed esperienze, richieste ai componenti della Commissione, devono essere riconducibili ad aree tematiche omogenee, e non necessariamente alle singole e specifiche attività oggetto dell'appalto (Cons. Stato, Sez. V, 01.08.2018, n. 5603);
- c) la composizione dell'organo collegiale è legittima in caso di presenza prevalente, seppure non esclusiva, di membri esperti del settore oggetto del contratto; ne consegue che il requisito della competenza della Commissione può ritenersi concretamente rispettato qualora due dei tre componenti siano in possesso di una specifica professionalità nel settore dell'appalto e il terzo componente disponga, comunque, di una competenza tecnica generale in materia di procedure ad evidenza pubblica (Cons. Stato, Sez. V, 18.06.2018, n. 3721; Sez. III, 06.11.2019, n. 7595);
- d) la competenza tecnica dei commissari di gara non deve necessariamente desumersi da uno specifico titolo di studio, potendo, invece, risultare anche dall'esperienza maturata nello svolgimento di attività e incarichi pregressi (Cons. Stato, Sez. III, 23.12.2019, n. 8700).



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto irrilevante che i commissari di gara fossero in possesso della laurea in giurisprudenza, anziché nell'ambito della didattica di infanzia, perché, in definitiva, l'esperienza dei membri della Commissione nel settore della pedagogia, della didattica e, più in generale, dell'istruzione garantiva comunque la legittimità della composizione della Commissione ai sensi del citato art. 93 il quale richiede che i membri abbiano maturato esperienza nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e non nelle singole e specifiche attività previste nel disciplinare di gara.

[Consulta la sentenza](#)